

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI FATA MORGANA S.P.A.

ART. 1. Denominazione

La società è denominata "FATA MORGANA S.P.A." per l'attuazione diretta della raccolta differenziata dei rifiuti nel Sottoambito di Reggio Calabria, individuato nel Piano Generale per la raccolta differenziata nella Regione Calabria, approvato con Ordinanza del Commissario delegato per l'Emergenza nel Settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella Regione Calabria n. 573 del 16 Marzo 1999 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 30 del 26 Marzo 1999, come modificato con Ordinanza Commissariale n. 1051 del 12 Giugno 2000.

ART. 2. Sede

La società ha sede legale nel Comune di Reggio di Calabria.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione del Consiglio di amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese.

La sede sociale può essere trasferita in altri comuni in Italia o all'estero con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci.

Potranno essere istituite e soppresse, sia in Italia che all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 3 - Oggetto

La Società ha per oggetto la gestione diretta di pubblici servizi municipali, in conformità alla legislazione vigente, affidate dai Comuni, con particolare riguardo:

- all'esercizio di servizi di raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smal-

timento di rifiuti solidi urbani pericolosi e non pericolosi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, allo spazzamento delle vie, delle aree e degli Edifici Pubblici, alla pulizia delle caditoie stradali, alla derattizzazione, alla disinfestazione e alla disinfezione, alla pulizia delle spiagge e del mare nelle aree di competenza, alla raccolta differenziata e ai servizi ambientali in genere;

- alla costruzione e gestione di impianti per il trattamento, la valorizzazione e la collocazione temporanea e definitiva di rifiuti;
- alla bonifica di siti contaminati da attività di smaltimento dei rifiuti;
- alla manutenzione del verde pubblico, alla pulizia di scuole ed edifici pubblici, ad interventi manutentivi su edifici pubblici, alla affissione e deaffissione di manifesti;
- all'autotrasporto di merci conto terzi.

La Società potrà svolgere attività di studio, di ricerca e Piani di Impresa, nonché tutte le attività collaterali o connesse con i servizi predetti, direttamente e/o mediante convenzioni e/o incarichi, purché strumentali all'oggetto sociale.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può:

- emettere obbligazioni, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari e immobiliari, compatibilmente con le limitazioni di legge, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; essa può prestare avalli, fidejussioni ed ogni garanzia, anche reale; potrà assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in consorzi e/o società, aventi oggetto analogo connesso od affine al proprio, escludendosi co-

munque che l'assunzione di dette partecipazioni possa divenire l'oggetto esclusivo o principale della Società;

- affidare a terzi lavori di studio, progettazione di costruzioni e/o l'esercizio (gestione) degli Impianti e opere realizzate e/o la prestazione di servizi connessi;

- realizzare Consorzi e/o ATI con altre Società aventi lo stesso scopo sociale.

Sono tassativamente precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili od opportune per favorire lo sviluppo e l'estensione della società.

Art. 4. Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, per un tempo determinato o indeterminato, per decisione dell'assemblea straordinaria dei soci, fatto salvo, nel secondo caso, il diritto di recesso dei soci in qualsiasi momento con un preavviso di dodici mesi.

ART. 5. Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

ART. 6. Capitale e azioni

Il Capitale della Società è di Euro 2.225.693,76 (duemilioniduecento-

venticinquemilaseicentonovantatré virgola settantasei) ed è diviso in n. 431.336 (quattrocentotrentunomilatrecentotrentasei) azioni nominative ordinarie di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) nominali cadauna.

Le azioni sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.

La quota maggioritaria del Capitale Sociale, rappresentata dal 51% (cinquantuno per cento), è assegnata alla parte pubblica.

I versamenti liberatori delle azioni sottoscritte in denaro sono richiesti, salva diversa deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, dal Consiglio d'Amministrazione nei tempi e nei modi che riterrà più opportuno.

Il capitale sociale potrà inoltre essere aumentato, per deliberazione dell'Assemblea, anche con l'emissione di azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Il capitale sociale può essere liberato con conferimenti proporzionali eseguiti in denaro, con compensazione di debiti liquidi ed esigibili della società, con apporti in natura di crediti e beni.

Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.

ART. 7. Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'articolo 21 del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione e/o del collegio sindacale, mediante delibera della loro assemblea speciale assunta ai sensi dell'articolo 29 del presente statuto.

ART. 8 - Obbligazioni

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili con delibera assunta ai sensi dell'articolo 31 del presente statuto.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dal Consiglio di amministrazione con verbale redatto da un notaio.

La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somme complessivamente non eccedenti il doppio del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

La società non può ridurre il capitale sociale o distribuire riserve se non vengono rispettati i limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

Nel caso di riduzione delle riserve e del capitale per perdite non possono essere distribuiti utili fino al ripristino dei limiti sopra previsti per le obbligazioni in circolazione.

L'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci la quale può delegare al Consiglio di Amministrazione i poteri necessari per l'emissione determinandone i limiti e le modalità di esercizio.

Le obbligazioni convertibili devono essere nominative e devono indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione.

La disciplina delle obbligazioni si applica anche agli strumenti finanziari comunque denominati che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del

capitale all'andamento economico della società.

Per tutto quanto non previsto si richiamano espressamente le disposizioni del Codice Civile in materia.

ART. 9. Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 33 del presente statuto.

ART. 10. Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 11. Trasferimento delle azioni

Il socio non può alienare le proprie azioni senza prima averle offerte in prelazione agli altri azionisti, in proporzione alle rispettive partecipazioni e con diritto di accrescimento.

Pertanto il socio che voglia vendere, in tutto o in parte, le proprie azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Società indicando il numero delle azioni offerte in vendita, nonché il nominativo del soggetto cui intende vendere nonché il prezzo di vendita.

La Società, entro trenta giorni, dovrà darne comunicazione a tutti gli altri soci i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della notizia, potranno comunicare alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate ed il numero delle azioni che intendono

acquistare.

In caso di pluralità di soci interessati, il numero delle azioni spettante ad ogni socio sarà calcolato in proporzione al numero delle azioni da ciascuno di esse possedute.

Ove le azioni non acquisite dagli altri soci non venissero effettivamente trasferite al nominativo ed alle condizioni indicate, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio della prelazione, ogni trasferimento delle medesime sarà nuovamente soggetto alle disposizioni del presente articolo.

Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli azionisti, agli indirizzi risultanti dal libro soci ed alla Società, indirizzandole presso la sede legale.

Il venditore potrà liberamente disporre dell'intero quantitativo di azioni poste in vendita, qualora l'esercizio del diritto di prelazione da parte di altri soci non copra integralmente tale quantitativo, salvo il rispetto di quanto disposto all'ultimo comma del presente articolo.

Il diritto di prelazione a favore dei soci opererà ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda trasferire senza corrispettivo, permutare o altrimenti disporre delle azioni anche per transazione e per cessione di beni.

Ciascun socio, che intenda concedere proprie azioni in usufrutto o pegno o comunque sottoporle ad altre operazioni che ne limitino la piena disponibilità, è obbligato ad informare gli altri soci ed a offrire ad essi la prelazione dei corrispondenti diritti ai sensi del presente articolo.

Per le ipotesi considerate ai due commi che precedono, in caso di mancato accordo sul prezzo, si farà riferimento al prezzo offerto dai terzi o, in mancanza, a quello determinato da un perito arbitro da nominarsi d'accordo tra le parti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria.

Le disposizioni tutte di cui sopra si applicano anche nel caso di vendita dei diritti di opzione derivanti da aumenti di capitale; in questo caso i termini su indicati saranno dimezzati.

La vendita delle azioni e dei diritti di opzione e l'effettuazione delle altre operazioni di cui sopra saranno efficaci nei confronti della società solo dopo che il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva alla segnalazione effettuata da chiunque degli interessati, avrà accertato che il socio alienante ha esattamente adempiuto alle prescrizioni di cui al presente articolo.

Resta fermo comunque che l'alienazione delle azioni e l'effettuazione di operazioni che ne limitino la piena disponibilità a favore di terzi non potrà aver luogo qualora comportasse il venir meno della titolarità della partecipazione di maggioranza da parte di soggetti pubblici locali.

ART. 12. Maggioranza pubblica

Le quote azionarie sono così ripartite:

- 51% (cinquantuno per cento) da Capitale Pubblico;
- 49% (quarantanove per cento) da Capitale Privato.

La condizione di cui all'ultimo comma dell'articolo che precede dovrà essere rispettata anche in caso di nuove emissioni azionarie.

ART. 13. Competenze dell'assemblea

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa motivata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea straordinaria ha luogo nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto ed ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione e/o un quinto (1/5) dei soci e/o degli enti locali partecipanti lo ritenga opportuno.

L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto sociale, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 14. Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro della Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza e le modalità di comunicazione del contenuto delle delibere, ai sensi del secondo comma dell'articolo 24 del presente statuto;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci almeno dieci giorni prima dell'assemblea, con mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento quali lettera raccomandata o posta elettronica e/o sottoscrizione dell'avviso di convocazione.

ART. 15. Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo 2 (due) date ulteriori per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di seconda o di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

ART. 16. Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa re-

golarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 17. Assemblea: determinazione dei quorum

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia rappresentato almeno un quinto del capitale.

In entrambe le ipotesi, le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza delle azioni presenti o rappresentate nonché dalla maggioranza degli Enti Pubblici presenti.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, il 70% del capitale sociale nonché della maggioranza degli Enti Pubblici presenti, in seconda convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale presente nonché più del terzo degli Enti Pubblici presenti.

Art. 18. Norme per il computo dei quorum

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto.

Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del

quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione.

Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Le altre azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea; le medesime azioni (salvo diversa disposizione di legge), e quelle per le quali il diritto di voto non è esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi, non sono computate ai fini del calcolo delle maggioranze necessarie all'approvazione della delibera.

La mancanza del quorum costitutivo rende impossibile lo svolgimento dell'assemblea; in tal caso la stessa potrà tenersi in seconda o ulteriore convocazione.

Art. 19. Rinvio dell'assemblea

I soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale sociale hanno il diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 20. Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

I soci al fine di dimostrare la legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea, devono essere iscritti nel libro soci almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e devono aver depositato le proprie azioni presso la sede sociale ovvero presso gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Hanno diritto di voto, con qualsiasi metodo venga espresso, gli azionisti muniti del diritto di voto in misura:

- a) non superiore al valore della propria partecipazione e all'ammontare dei titoli legittimativi da essi esibiti ai sensi del comma precedente;
- b) non inferiore ai limiti di cui alla lettera precedente, salvo quanto stabilito all'ultimo comma del presente articolo.

Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito al deposito delle azioni sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

ART. 21. Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

22. Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Ammini-

strazione.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre le procedure che possono però essere modificate con voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;**
- l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);**
- le modalità e i risultati delle votazioni;**
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;**
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.**

ART. 23. Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

E' ammesso il voto per corrispondenza, la cui disciplina è contenuta nell'articolo 24 del presente statuto.

L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

In applicazione dei principi di cui al primo comma del presente articolo, nel caso in cui sia ammesso il voto per corrispondenza, il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto.

ART. 24. Modalità di voto

Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue:

- possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro soci;
- l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In

nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

- in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano adempiuto alle formalità di cui all'articolo 20 del presente statuto e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

- il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

- se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione della assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto.

Il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento della espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

- per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal Consiglio di Amministrazione o da altro azionista;

- le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

Art. 25. Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;**
- approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;**
- delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;**
- delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;**
- delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;**
- delibera sulle altre materie di interesse comune.**

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo

presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale.

Amministratori e Sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale.

Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli articoli 2377 e 2379 c.c.

Ai soci spetta altresì il diritto di agire individualmente, laddove l'assemblea speciale non abbia deliberato in merito.

Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c.

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

ART. 26. Annullamento delle deliberazioni assembleari

L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, quando possiedono, anche congiuntamente, il cinque per cento del capitale sociale avente il diritto di voto con riferimento alla deliberazione impugnabile.

ART. 27. Competenza e poteri dell'organo amministrativo

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale,

ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

Gli amministratori debbono richiedere la preventiva approvazione, da parte della assemblea ordinaria, delle seguenti operazioni:

- cessione dell'unica azienda sociale;**
- assunzione di partecipazioni in altre società aventi oggetto non affine, il cui valore sia superiore al 20% (venti per cento) del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.**

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505, 2505-bis,**
- l' istituzione e soppressione di sedi secondarie;**
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;**
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;**
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;**
- la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale sociale e la società abbia emesso azioni senza valore nominale.**

ART. 28. Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c.

ART. 29. Composizione dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'assemblea che determina il numero dei componenti e la durata in carica degli stessi.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è composta da:

- Presidente**
- Amministratore Delegato – Vice Presidente**
- Da 1 a 5 Consiglieri**

Il Presidente viene eletto tra i nominativi proposti dai Comuni e/o insieme di Comuni detentori di almeno il 10% (dieci per cento) di capitale sociale.

L'elezione del Presidente avverrà con votazione palese su schede contenenti tutti i nominativi proposti e verrà eletto il candidato che avrà riportato il voto favorevole del maggior numero di azioni pubbliche.

L'amministratore Delegato – Vice Presidente viene eletto tra i nominativi proposti dai soci privati e/o insieme di soci privati detentori di almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

L'elezione dell'Amministratore Delegato – Vice Presidente avverrà con votazione palese su schede contenenti tutti i nominativi proposti e verrà eletto il candidato che avrà riportato il voto favorevole del maggior numero di azioni di parte privata.

La nomina dei restanti componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà previa indicazione della parte pubblica e della parte privata secondo le regole che seguono e comunque deve essere salvaguardata la maggioranza degli amministratori della parte pubblica.

Gli amministratori in rappresentanza della parte pubblica saranno eletti, a scrutinio palese, tra i candidati proposti ognuno da almeno il 5% (cinque per cento) delle azioni possedute dai soci pubblici ed inseriti in un'apposita lista.

Ciascuno dei soci aventi diritto al voto dovrà esprimere preferenze in

numero pari agli Amministratori da eleggere per la parte privata.

Risulteranno eletti coloro i quali, ognuno nell'ambito della lista di appartenenza, avranno riportato il voto favorevole del maggior numero di azioni.

ART. 30. Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo). Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Nei confronti dell'amministratore che non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, potrà essere avviata la procedura di pronunciamento di decadenza della carica.

ART. 31. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale spetta

al Presidente, e nei limiti della delega, alle persone con poteri delegati ai sensi dell'art. 2381 c.c.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio. Può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione predeterminati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è rieleggibile.

Il Presidente:

- convoca le Assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede;
- sovrintende al regolare andamento della società;
- riferisce all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dall'Assemblea stessa e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- promuove le iniziative volte ad assicurare una integrazione dell'attività aziendale con le realtà sociali, economiche e culturali delle comunità locali;
- adotta, sotto la sua responsabilità, in casi di necessità ed urgenza insorti posteriormente all'ultima seduta, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione e li sottopone alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima adunanza e, comunque, entro trenta giorni dalla assunzione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o dal Consigliere anziano. La firma del Vice Presidente o del Consigliere anziano fa fede dell'assenza o dell'impedimento del Presi-

dente.

ART. 32. Vice Presidente – Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione, previo apposito atto deliberativo, delegherà all'Amministratore delegato almeno le seguenti attribuzioni:

- dirigere l'attività tecnica, amministrativa, finanziaria della società;**
- determinare la struttura organizzativa aziendale; dirigere tutto il personale; provvedere alla istituzione di rapporti di lavoro ad eccezione dei dirigenti;**
- adottare i provvedimenti per assicurare e migliorare l'efficienza dei servizi della società ed il loro organico sviluppo;**
- provvedere nei limiti e con le modalità stabilite in apposito regolamento alla esecuzione dei lavori ed alla acquisizione dei servizi e forniture indispensabili per il funzionamento della Società.**

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

ART. 33. Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, dal Collegio Sindacale o anche da due soli dei consiglieri di amministrazione, nel caso il Consiglio sia composto da cinque membri; e da tre soli consiglieri di amministrazione nel caso il consiglio sia composto da sette membri.

La convocazione è fatta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica.

ei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire

mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno 3 (tre) giorni.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera:

- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo quanto più avanti previsto;
- con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, qualora si intenda costituire un patrimonio destinato ad uno specifico affare ai sensi dell'articolo 9 del presente statuto.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Le deliberazioni concernenti l'acquisto di beni immobili, l'assunzione e/o la cessione di interessenze e partecipazioni, il rilascio del consenso per iscrizioni ipotecarie sui beni sociali, budget annuale, stipula di contratti per importi eccedenti e/o diversi rispetto alle previsioni del piano, dovranno essere assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Amministratori in carica, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il verbale relativo è sottoscritto dal Presidente che ha presieduto la riunione e dal segretario della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione:

- attribuisce al Vice Presidente le funzioni di Amministratore delegato e ne determina il relativo compenso;

- può nei limiti di legge, delegare particolari funzioni e conferire incarichi speciali al Presidente e all'Amministratore Delegato;
- ha la facoltà di nominare e revocare il Direttore Tecnico, determinandone le funzioni ed i poteri, nel rispetto delle attribuzioni dell'Amministratore Delegato;
- può nominare, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario determinando la durata dell'incarico e l'eventuale compenso.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto.

In ogni ipotesi di decadenza del consiglio di amministrazione si applica il disposto del IV comma dell'art. 2386 del c.c..

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le garanzie di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti membri del collegio sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART. 34. Remunerazione degli amministratori

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di Presidente,

Amministratore o Consigliere delegato è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remanenzione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

ART. 35. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

Il Collegio sindacale è costituito da tre sindaci effettivi compreso il Presidente e i due supplenti, due membri effettivi ed un supplente sono di nomina pubblica uno effettivo ed un supplente sono di nomina privata, l'elezione avverrà con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione. L'assemblea determina il compenso da corrispondere ai sindaci effettivi e supplenti.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

I sindaci scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è

stato ricostituito.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci; inoltre:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili degli atti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato, corrispondono dalle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti se sono conformi alle norme che li disciplinano rilasciando con apposita relazione un giudizio.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 23 del presente statuto e che sia consentito ai partecipanti di visionare o trasmettere tutta la documentazione necessaria.

ART. 36. Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

ART. 37. Certificazione e bilancio

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'articolo 8 del Decreto Presidente della Repubblica 31 marzo 1975 n. 136.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dall'Assemblea dei soci.

Detto incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 3 del D.P.R. sopra menzionato.

Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della società deve essere trasmesso alla società di revisione almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve discuterlo.

ART. 38. Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

- per il decorso del termine;**
- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 60 (sessanta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;**
- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;**
- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;**

- nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 -quater c.c.;
- per deliberazione dell'assemblea;
- per le altre cause previste dalla legge.

L'assemblea dei soci nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

ART. 39. Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla Camera Arbitrale di Reggio Calabria la quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti nel rispetto di quanto previsto dalle

disposizioni del Decreto Legislativo n. 5 del 2003.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.